previdenza giardinieri&fioristi
Ifangstrasse 8 • 8952 Schlieren • Tel 044 253 93 80
info@vorsorge-gf.ch • www.akforte.ch/pkgf

Piano di previdenza BRU

Valido dal 01.01.2026 e sostituisce tutte le versioni precedenti

Per tutti gli assicurati che si annoverano nella cerchia di persone summenzionata, valgono le seguenti disposizioni del piano di previdenza. Insieme al Regolamento di previdenza Edizione 2025 (denominato di seguito RP) esse costituiscono il regolamento ai sensi della LPP. Il RP può essere consultato o richiesto presso il datore di lavoro o presso la Cassa Pensione dei giardinieri e fioristi. Inoltre si rimanda al sito del nostro istituto di previdenza.

Tutte le definizioni di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a tutti i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Affiliazione alla previdenza

cfr. punto 2 RP

L'affiliazione alla Cassa pensione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro previsto dal contratto se il salario AVS convertito in salario annuo supera CHF 6'000 (2026), se è stato compiuto il 17° anno di età e non sono presenti le eccezioni di cui al punto 2 RP. In particolare non vengono ammessi dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 3 mesi; se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di 3 mesi, devono essere assicurati a partire dal momento in cui è stata concordata la proroga.

2. Basi di commisurazione

cfr. punto. 3 RP

A Età ed età di riferimento regolamentare

L'età determinante per la previdenza risulta dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita. L'età di riferimento regolamentare viene raggiunto il primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni. Per le donne nate nel 1963 e precedenti, si applicano disposizioni transitorie (vedi Allegato 3).

In caso di interruzione del rapporto di lavoro fino a 3 mesi, l'assicurazione rimane invariata (congedo non pagato).

L'assicurazione nella Cassa pensione termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro, al più tardi con il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare o se le condizioni per l'affiliazione non sono più soddisfatte, a meno che non sussista il diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità. Il diritto di proseguire con il piano di previdenza vale in caso di licenziamento a partire dall'età di 58 anni in conformità con la Sezione 2.5 AB. Se viene richiesta la continuazione dell'assicurazione oltre l'età di riferimento regolamentare è necessario il passaggio ad un altro piano di previdenza. Un pensionamento flessibile ai sensi del punto 4.5 AB è possibile.

B Salario assicurato

Il salario assicurato è la base per la fissazione dei contributi e il calcolo delle prestazioni previdenziali.

Vale quale salario assicurato:

- Per i dipendenti: il salario annuo, risp. la quota di salario, notificato/a dal datore di lavoro, al minimo CHF 6'000.--, al massimo il salario annuo soggetto all'AVS.
- per gli indipendenti: il reddito annuo notificato, risp. la quota di reddito notificata, al massimo il reddito annuo medio soggetto all'AVS.

Se in questa sezione si parla di salario annuo soggetto all'AVS e l'assicurato non è assicurato per l'intero anno (p. es. in caso di inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo soggetto all'AVS corrisponde a quel salario soggetto all'AVS che l'assicurato avrebbe conseguito in caso di occupazione per un intero anno con il medesimo grado di occupazione. Il salario assicurato è limitato a CHF 148'200 (2026).

3. Prestazioni previdenziali

cfr. punti 4 – 8 del Regolamento di previdenza

A A Nessuna prestazione previdenziale per la vecchiaia

B Prestazioni di previdenza in caso di invalidità

cfr. punto 5 RP

ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Dopo un periodo di 3 mesi, l'assicurato e il suo datore di lavoro vengono esonerati dal pagamento dei contributi nella misura dell'incapacità lavorativa pari almeno al 40%. Un eventuale avere di vecchiaia assicurato viene portato avanti a carico della Cassa pensione.

In linea di massima per ogni caso d'incapacità lavorativa decorre un nuovo periodo d'attesa. Se entro un anno si ripresenta una nuova incapacità lavorativa per la medesima causa (ricaduta), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente sono computati al periodo d'attesa. Eventuali modifiche delle prestazioni avvenute nel frattempo saranno revocate.

RENDITA D'INVALIDITÀ

L'ammontare della rendita d'invalidità in caso di incapacità al guadagno totale corrisponde al 40 % del salario assicurato.

La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima dell'estinzione di eventuali diritti scaturenti dall'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia e infortunio. Il periodo di attesa ammonta a 24 mesi.

In caso d'incapacità al guadagno parziale, la rendita d'invalidità e la rendita per figli d'invalido vengono ridotte proporzionalmente.

RENDITA PER FIGLI D'INVALIDO

L'ammontare della rendita per figli d'invalido in caso di incapacità al guadagno totale corrisponde per ciascun figlio al 20 % della rendita d'invalidità.

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione che il beneficiario di una rendita d'invalidità abbia figli che conferiscono un corrispondente diritto.

C Prestazioni di previdenza in caso di decesso

RENDITA PER ORFANI

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 20 % della rendita d'invalidità. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità, l'ammontare della rendita per orfani corrisponde all'ammontare della rendita per figli d'invalido.

La rendita per orfani diventa esigibile se un assicurato lascia dei figli aventi diritto ai sensi del punto 7 RP.

CAPITALE DI DECESSO ESIGIBILE

Il capitale di decesso diventa esigibile se l'assicurato decede prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare stabilità dal regolamento. L'ammontare del capitale di decesso si attesta al 300% del salario assicurato ed è dipendente dall'età. Dall'età 46 il capitale di decesso si riduce annualmente del 15% del salario assicurato.

Età	Uomini
Fino a 46	300 %
47	285 %
48	270 %
...	...
64	30 %
65	15 %

6. Finanziamento

cfr. punto 11 RP

A Contributi ordinari

Per il finanziamento dei costi previdenziali vengono riscossi dei contributi dalle persone assicurate e dai loro datori di lavoro. Il contributo annuo ordinario si ottiene moltiplicando l'aliquota di contribuzione per il salario assicurato, più CHF 60 di contributo amministrativo. Le aliquote di contribuzione ammontano a:

Età	Aliquote di contribuzione
18 – 65	5.00 %

I contributi complessivi vengono addebitati al datore di lavoro posticipatamente insieme ai contributi dell'AVS.
In caso l'assicurazione va portata avanti in base al art. 47a LPP i contributi vanno tutti a carico del assicurato e vengono fatturati direttamente a lui.

7. Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza entra in vigore con la decisione del Consiglio di fondazione a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

8. Disposizioni transitorie

Per gli assicurati che prima dell'entrata in vigore intrattengono un rapporto di lavoro con l'azienda, si appli-cano le disposizioni del presente piano di previdenza.

Le rendite d'invalidità in corso al 31.12.2024 non subiscono modifiche. Le prestazioni assicurate in aspet-tativa rimangono anch'esse invariate.

Nel caso di tutti gli assicurati e beneficiari di rendite per i quali si è verificato un caso di previdenza prima dell'entrata in vigore, per il diritto alla previdenza è applicabile il piano di previdenza in vigore al momento dell'insorgere del caso di previdenza. Fa eccezione l'età termine che deve essere applicata conformemen-te al presente piano di previdenza. Il caso di previdenza subentra con il decesso dell'assicurato, con l'inizio del diritto a una rendita dell'AI o con il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare stabilita dal regolamento.

Il capitale previdenziale esistente il giorno prima dell'entrata in vigore (avere di vecchiaia) viene garantito agli assicurati.